



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI

DELL'UNIONE EUROPEA

- in composizione monocratica -

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. [redacted]

[redacted] nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. [redacted]

dell'anno 2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [redacted],
avente per oggetto la convalida del provvedimento emesso dal Questore di
Trapani di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di
Trapani -Milo ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma II del
D.Lgs. 142/2015 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

all'esito dell'udienza di convalida tenuta in data odierna, nelle forme di cui all'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998, in camera di consiglio, con la partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore avv. Gandolfo Romina;

letto l'art. 10 ter D.Lgs. 286/1998;

letti i documenti allegati alla richiesta di convalida e sentite le dichiarazioni del richiedente il quale ha confermato di essere entrato irregolarmente in Italia per la prima volta nel 2019 e di trovarsi attualmente presso il Centro di Permanenza di Trapani;

rilevato che spetta al giudice della convalida un controllo sui presupposti della misura di trattenimento



presso il Centro;

osservato in via preliminare che deve ritenersi rispettato il termine di 48 ore per la trasmissione degli atti alla cancelleria di questo Tribunale e che anche l'udienza per la convalida si è svolta prima della scadenza del termine di 48 ore previsto dal predetto art. 14;

che risulta documentalmente provata la volontà manifestata dal richiedente di avanzare formale domanda di protezione internazionale (si veda apposita dichiarazione in atti) e che ciò, ai sensi dell'art. 10 *ter* D.Lgs. 286/1998 radica la competenza di questo Giudice della sezione specializzata "protezione internazionale";

ritenuto che l'amministrazione richiedente è onerata di provare documentalmente i fatti posti a fondamento del provvedimento in esame e che la valutazione di legittimità dello stesso non può che appuntarsi sulle norme di legge specificatamente e motivatamente in esso richiamate;

che - alla luce di ciò - il provvedimento di "trattenimento" non risulta legittimamente emesso per le seguenti considerazioni:

il provvedimento da convalidare fonda il trattenimento del soggetto in esame sulla base del fatto che sussisterebbero fondati motivi "per ritenere che la domanda [di asilo] è stata presentata al solo scopo di ritardare o impe-



dire l'esecuzione del provvedimento" di respingimento/espulsione;

trattasi della ripetizione della formula prevista dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 142/15, norma specificatamente richiamata dal decreto di trattenimento;

i motivi risiederebbero - in base a quanto è dato capire dalla lettura del provvedimento in esame - nel fatto che la domanda di protezione internazionale veniva presentata per la prima volta solo dopo l'emanazione del decreto di respingimento, nonostante già al momento dello sbarco lo straniero fosse stato - secondo la ricostruzione del ricorrente - pienamente informato sulla normativa vigente in tema di asilo;

ed infatti, in sede di prima identificazione, costui dichiarava di essere giunto in Italia per motivi di lavoro;

nel foglio notizie redatto dalla Polizia di frontiera in relazione alla motivazione dell'ingresso nel territorio italiano, si fa riferimento per l'appunto a ragioni di lavoro;

nel decreto di respingimento in esame, poi, si da atto che l'espellendo non si sarebbe avvalso della facoltà di presentare istanza di protezione internazionale nonostante fosse stato compiutamente informato in proposito, come da separato foglio notizie;

la piena informazione (al di là della affermazione di principio contenuta nel decreto di trattenimento qui og-



getto di convalida) risulterebbe, per la precisione, da due fogli notizie, aventi pari data e redatti in sede di cd. "preidentificazione", subito dopo lo sbarco irregolare nel territorio italiano;

nel secondo, in particolare, avente per oggetto "scheda informativa" per l'eventuale accesso alla protezione internazionale, l'interessato avrebbe dichiarato di non volere richiedere quest'ultima, nonostante fosse stato compiutamente informato circa la possibilità di presentare domanda di asilo;

Gli assunti di cui sopra sono infondati per le seguenti ragioni.

La domanda di protezione internazionale o umanitaria (cd. "speciale") si basa nella fattispecie sulle discriminazioni subite a causa del lavoro svolto dal padre del trattenuto per il precedente presidente della Tunisia, Ben Ali, come dimostrato - quanto all'attività lavorativa in esame - dalla documentazione prodotta in udienza.

La motivazione, in particolare, risultava già dal verbale - in atti - di convalida del trattenimento davanti al giudice di pace.

Pertanto, già nella prima occasione in cui lo straniero è stato portato davanti ad un giudice terzo ed imparziale - il giudice di pace (v. verbale della convalida del tratte-



informazioni in merito ai diritti riconosciuti agli stranieri irregolari dalla normativa in tema di protezione internazionale.

Si tratta piuttosto di un documento – il primo - tramite il quale è lo straniero a fornire alcune notizie o informazioni (sulle proprie generalità, luogo di provenienza, ragioni dell'espatrio, etc.) alle autorità di frontiera e non il contrario.

Nessun contenuto informativo sui diritti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale è dato ravvisare in questo atto.

La circostanza in esame veniva del resto ribadita dallo straniero alla odierna udienza, atteso che costui a precisa domanda negava di avere ricevuto informazione sul diritto di asilo.

Quanto al secondo foglio – la cd. scheda informativa –, va rilevato in senso critico:

che lo straniero disconosceva la firma della stessa, evidenziando la palese differenza tra la stessa e la propria sottoscrizione, apposta per l'occasione in un foglio bianco allegato al verbale odierno;

che lo straniero dichiarava in data odierna che di fatto non gli veniva resa alcuna informativa, che era stato comunque costretto dagli operatori di Polizia nel tragitto da Lampedusa alla Sicilia ad apporre la propria firma su



un foglio, che non gli veniva consentito di leggere quest'ultimo, che al momento della sottoscrizione il contenuto dello stesso veniva coperto dal braccio dell'interprete, lasciando scoperta solo la parte ove apporre la firma;

che la mancata sottoscrizione della scheda in esame da parte di un pubblico ufficiale rende l'atto in questione poco affidabile dal punto di vista probatorio, soprattutto alla luce delle dichiarazioni summenzionate rese dal richiedente asilo;

che la scheda non contiene comunque alcuna compiuta parte informativa;

che - attesa l'importanza ed essenzialità di tali informazioni e gravando sull'amministrazione l'onere probatorio di dimostrare l'assolvimento del relativo obbligo informativo - tale onere/obbligo non può che essere adempiuto in forma scritta, attraverso la sottoposizione al soggetto entrato irregolarmente nel territorio italiano di una nota contenente una esaustiva e completa illustrazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di protezione internazionale.

Ebbene, la mancata informazione dello straniero sui suoi diritti d'asilo è una palese violazione di quanto prescritto in proposito dalla normativa comunitaria e nazio-



nale [cfr. per esempio art. 10 ter D.Lgs. 286/1998: Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare): 1. *Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed **e' assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale**, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito], come già chiarito da questo Tribunale con ordinanza del 9.10.17 e con provvedimenti - *inter alia* - resi nei procedimenti N. R. G. 19193/15 (ordinanza del 28.4.16, giudice Corsini), N. R.*



G. 7426, 7425, 2665, 21117 e 7427 del 2018;

Nella decisione di cui al procedimento summenzionato N. R. G. 7426/18, per esempio, si osserva: "In vero, la Direttiva europea n. 32/2013, recentemente recepita con il decreto legislativo 142 del 2015, stabilisce l'obbligo di informativa al fine di garantire l'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare l'Art. 8, comma 1 indica che *"Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo"*.

I pubblici ufficiali - che per primi vengono in contatto con i cittadini di paesi terzi o gli apolidi presenti sul territorio, alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri - sono tenuti a dare le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle deputate sedi di presentazione della relativa istanza.

A conferma di ciò è intervenuta anche una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5926 del 25 marzo 2015), in cui si afferma che poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo è illegittimo allorché sia stato disposto senza il rispetto di tale preventi-



vo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno viste le ripetute violazioni del sopra riportato principio ha emanato nel gennaio 2016 una Circolare (in atti) che espressamente richiama l'Ordinanza del 25 marzo 2015 n.5926 della Corte di Cassazione, che afferma la nullità dei decreti di respingimento e trattenimento quando siano mancate informazioni e servizi di interpretariato " *nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura di asilo a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento*".

In ordine alle garanzie previste a tutela del diritto di informazione dei migranti, l'art. 8 della predetta direttiva stabilisce che: "*Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo*".

Anche la C.E.D.U. aveva già indicato nella sentenza 23 febbraio 2012 (ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa c. Italia) che "*(...) la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso alle procedure d'asilo*."

Ribadisce quindi l'importanza di garantire alle persone interessate



da una misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi" (in senso conforme: sent. 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia).

Sul punto si è anche espressa la Corte di Cassazione, affermando che, pur in pendenza del termine di recepimento della citata Direttiva nell'ordinamento italiano, il suddetto dovere di informazione fosse enucleabile in via interpretativa, applicando generali regole ermeneutiche, quali quelle dell'interpretazione conforme alle Direttive in corso di recepimento e dell'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della C.E.D.U. (come a loro volta interpretate dalla giurisprudenza).

In buona sostanza deve ritenersi illegittimo il provvedimento di respingimento ogni volta che non è stato rispettato il dovere di informazione (e ciò in ragione del fatto che, come visto, l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento); in tal senso la Suprema Corte ha quindi chiarito che: *"Qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e*



trattenimento" (Cass. Ord., 25 marzo 2015, n. 5926).

Orbene il d.lgs. n° 142/2015 (emanato in attuazione anche della direttiva 2013/32/UE) ha regolamentato il diritto all'informazione del richiedente soltanto nella fase successiva alla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale (aggiungendo l'art. 10-bis, a mente del quale: *"Le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito nell'ambito dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"* ovvero *"All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2"* (art. 10, comma 1) ovvero di *"(...) un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale; b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale"* (art. 10, comma 2).

Ma vi è di più. La circolare del Ministero dell'interno del gennaio 2016 ha espressamente richiamato l'attenzione sulle garanzie che la



legge prevede a tutela del diritto all'informazione dei migranti, precisando che l'art. 8 della direttiva europea n. 33/2013 "ha introdotto il principio secondo il quale hanno diritto all'informazione tutti coloro per i quali sussistono elementi che lascio supporre l'intenzione di presentare domanda di asilo".

Pertanto, deve affermarsi la sussistenza dell'obbligo di informare il soggetto della possibilità di proporre domanda e ciò in considerazione della stessa natura della norma invocata, della quale va affermata l'immediata e diretta efficacia nel nostro ordinamento (contrariamente a quanto indicato dalla richiamata ordinanza del giudice di legittimità). In proposito va infatti ricordato che è possibile fare applicazione diretta di una norma comunitaria quando la stessa sia sufficientemente precisa ed incondizionata; detti presupposti ricorrono quando la norma specifichi almeno tre aspetti: a) la determinazione del beneficiario della posizione di vantaggio; b) il contenuto della posizione di vantaggio; c) l'identità del soggetto tenuto ad assicurare il vantaggio (ovvero il titolare dell'obbligo), e quando la stessa non consenta margini di discrezionalità agli Stati membri ai fini della sua applicazione. Dall'esame dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, si evincono chiaramente (senza alcun particolare profilo di discrezionalità) sia i destinatari dell'obbligo di informazione preventiva, sia il contenuto di tale obbligo che, infine, il soggetto tenuto all'adempimento, individuato nello Stato membro che prende immediato contatto con il possibile richiedente protezione internazionale.";



Dunque, in conclusione, il fatto che il trattenuto non presentava istanza di protezione internazionale in occasione o subito dopo la propria identificazione ad opera delle autorità di Polizia e comunque prima della emanazione del decreto di respingimento non può essere imputato allo stesso, essendo del tutto mancata in quella fase la previa ed obbligatoria informazione sui suoi diritti in tema di asilo, con la conseguente non decisività delle ragioni eventualmente indicate dallo straniero immediatamente dopo lo sbarco, anche in considerazione delle presumibili fragili condizioni psicologiche del soggetto in quel preciso frangente.

E quindi, la presentazione della domanda in esame pochi giorni dopo la emanazione del decreto *de quo* non può considerarsi come tardiva, né tanto meno come strumentale o pretestuosa.

Va ritenuto, allora, alla luce delle ragioni sopra esposte, che l'ordine del Questore anzidetto con il quale è stato disposto il trattenimento presso il centro di Permanenza di Trapani - Milo non debba essere convalidato.

Infine, alla luce della peculiare natura del presente procedimento, si ritiene che nulla debba essere disposto in ordine alle spese del procedimento medesimo.

P.Q.M.

visti gli artt. 10ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.



286, come riformati dalla legge 47/2017, e 6 comma II
D.Lgs. 142/2015

NON CONVALIDA

Il provvedimento datato 4.3.2019 con il quale il Questore di Trapani ha
disposto il trattenimento di [REDACTED], nato a TUNISIA in data
10/05/1998 (come da precisazioni anagrafiche rese in udienza) presso il
Centro di Permanenza per i Rimpatri di Trapani - Milo ai sensi dell'art. 14
del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dispone, pertanto, la cessazione degli
effetti del provvedimento anzidetto, con tutte le conseguenze di legge.

Nulla in ordine alle spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adem-
pimenti di competenza.

Palermo, [REDACTED]/2019.

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir-
ma digitale dal relatore dott. Gigi Omar Modica, in conformità alle prescrizioni del combina-
to disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite
dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

